



Città di Foggia  
**GABINETTO SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**nr. 66 del 12/12/2019**

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente di sgombero delle unità abitative insistenti nel campo container ubicato in Foggia, alla via San Severo – ex campo nomadi.

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL), con nota prot. n. 64043 del 17/07/2019 e con nota prot. n. 71896 del 13/08/2019, acquisite al protocollo del Comune di Foggia nr. 81067 del 18/07/2019 e nr. 94102 del 14/08/2019, evidenziava, per le criticità riscontrate, che i containers ad uso abitativo insistenti nel campo container ubicato in Foggia, alla via San Severo – ex campo nomadi di proprietà del Comune di Foggia temporaneamente assegnati a famiglie in condizioni di disagio non possiedono i requisiti igienico-sanitari per essere considerati abitabili;

**CONSIDERATO** che, in particolare, i sanitari ispezionanti rilevavano che:

- che detti manufatti, *“per le loro caratteristiche, sono considerati impropri per alloggi in quanto non possiedono i requisiti minimi di abitabilità di cui al D.M. 5/7/1975”* e che *“ il loro utilizzo deve essere limitato solo a brevi periodi per affrontare le emergenze abitative (calamità, disastri, etc.)”*;
- dai sopralluoghi effettuati in ordine a n. 38 containers su 50, in quanto i rimanenti 12 sono risultati inaccessibili per l'assenza dei residenti o in quanto disabitati, gli ispettori sanitari accertavano che le unità abitative risultavano vetuste *“con la presenza diffusa di macchie di umidità, tracce di ruggine, soluzioni di continuità, scarichi e finestre che, in molti casi non sfociano verso l'esterno, rendendo gli ambienti insalubri e antigienici”*;
- *“l'area circostante il campo containers è risultata invasa da rifiuti di vario genere (visivamente di tipo rifiuti urbani, rifiuti domestici ingombranti, rifiuti speciali non pericolosi) abbandonati indiscriminatamente, tanto da creare pregiudizio per la salute pubblica degli abitanti circostanti”*;
- *“qualche container presentava all'interno qualche insetto morto, mentre nel container n. 33(...) si constataba la presenza di un elevato numero di insetti vivi e morti”*;

**VISTE** le misure temporanee individuate dagli ispettori sanitari, nell'attesa di una soluzione abitativa alternativa, consistenti nella *“pianificazione di un'opera di disinfestazione per blatte e scarafaggi all'interno ed all'esterno dei container, utilizzando modi e tempi tali da non arrecare danno alla salute dei residenti”*;

**CONSIDERATO** che:

- a seguito delle criticità riscontrate nel campo dei containers di via San Severo, sono stati effettuati gli interventi di disinfestazione a far data dal 14/07/2019 e fino all'azzeramento dello status di

infestazione da blatte rilevato, che hanno interessato non solo le aree di viabilità interna e pertinenziali ma anche in gran parte delle unità abitative;

- le famiglie sono state alloggiate, a gruppi, seconda la programmazione degli interventi di disinfestazione e sanificazione, presso alcune strutture alberghiere locali ed è stata garantita la fornitura di pasti caldi alle famiglie residenti nei containers fino al 21/08/2019;

**RILEVATO** che nel frattempo la situazione di vivibilità complessiva del campo e delle singole unità abitative non è migliorata e che si rende indispensabile, a salvaguardia della salute e dell'incolumità delle persone, dare seguito alle prescrizioni della ASL – FG, l'esecuzione delle quale risulta incompatibile con la compresenza all'interno dei container della famiglie occupanti e cioè:

- immediata bonifica dell'area circostante i container;
- verifica degli impianti fognari, interni ed esterni;
- manutenzione straordinaria finalizzata all'eliminazione delle varie deficienze strutturali e/o igienico sanitarie riscontrate, fino alla sostituzione delle vetuste unità abitative (container) con quelle più nuove ed adeguate al numero degli occupanti;

**ATTESO** che quanto sopra descritto, al momento, le unità abitative in argomento, secondo i rilievi effettuati dal personale sanitario, non possiedono i requisiti igienico-sanitari per essere considerate abitabili;

**CONSIDERATO** che l'articolo 222 del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) dispone che " il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero";

**RICHIAMATI:**

- l'art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che dispone, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che attribuisce al sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, preventivamente comunicati al sig. Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

**RITENUTO** che l'ordinanza recante ingiunzione di sgombero di locale per insufficienza di requisiti igienico sanitari è da annoverarsi tra quelle contingibili ed urgenti, non esattamente tipizzate ma confluenti in un ampio genus nel quale rientrano tutte le ordinanze in materia di igiene e sanità (in tal senso: TAR Puglia Bari, sezione II, sentenza del 27 febbraio 2002, n. 1138);

**RITENUTO** pertanto di assumere decisioni idonee a risolvere le su esposte criticità e rilevata l'estrema urgenza derivante dall'aggravarsi della situazione già di per sé insostenibile, si rende necessario, data la persistenza delle condizioni di inabitabilità delle abitazioni in parola evidenziate dall'Azienda Sanitaria Locale che giustificano il carattere di urgenza in ordine a ragioni di igiene e di sicurezza pubblica, trattandosi di un problema anche di pubblica incolumità, dichiarare l'inabitabilità e ordinare lo sgombero, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 222 del R.D. 1265/1934, delle unità abitative insistenti nel campo container ubicato in Foggia, alla via San Severo – ex campo nomadi;

**VISTA** la relazione redatta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria-Amministrativa – Emergenza Abitativa in data 12/12/2019 prot. 137300, trasmessa all'Ufficio di Gabinetto in pari data con nota prot. 143088, dalla quale si evince che gli esiti dei riscontri eseguiti per la verifica degli occupanti delle unità abitative precarie del sito abitativo hanno evidenziato che vi sono ***“soggetti e/o nuclei familiari occupanti che non presentano effettiva stabilità abitativa, quindi difficili da rintracciare per verificare l'effettiva presenza e/o utilizzo del container” e “casi in cui nella medesima unità abitativa risultano residenti/occupanti di fatto o anagraficamente più persone, anche non appartenenti al medesimo nucleo familiare”***.

**DATO ATTO** che si prescinde dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 in considerazione dell'esigenza di celerità del provvedimento essendo connesso alla tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;

**VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare l'articolo 26;

**VISTO** il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** la legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto vigente del Comune di Foggia

## **DICHIARA**

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, l'inabitabilità delle unità abitative oggetto degli accertamenti dell'ASL, insistenti nel campo container ubicato in Foggia, alla via San Severo – ex campo nomadi;

## **ORDINA**

agli occupanti così come meglio di seguito indicati e relativo nucleo familiare, come da elenco fornito dal Corpo di Polizia Locale – Nucleo di Polizia Giudiziaria – Amministrativa – Emergenza Abitativa dell'Ente, giusta nota prot. 143088 del 12/12/2019:

## **“OMISSIS”**

lo sgombero da persone e cose nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, dell'unità da ciascun nucleo familiare occupata.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga notificata ai Signori:

## **“OMISSIS”**

## **INCARICA**

Il Comando di Polizia Locale di fare osservare quanto disposto nella presente ordinanza

## **INFORMA**

che ai sensi dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Polizia Locale

## **AVVERTE**

- che l'eventuale successivo riutilizzo degli immobili oggetto della presente ordinanza potrà avvenire previo ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza previsti per legge;

- che in caso di constatata inosservanza del presente atto, si provvederà all'inoltro all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.
- che in caso di mancata esecuzione dell'ordinanza a cura dei soggetti obbligati la stessa verrà eseguita d'ufficio con l'ausilio della forza pubblica.

## **COMUNICA**

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso, entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, ai sensi e per gli effetti di legge, alla Prefettura e alla Questura di Foggia, al Presidente della Giunta Regionale, all'ASL FG - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica “Area Sud”, al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza, all'Area Tecnica, al Servizio Politiche Abitative, al Servizio Patrimonio ed al Servizio Sociale e Prevenzione.

**IL SINDACO**  
**Franco Landella**

Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2

Legge 235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale